SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 10



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 14 gennaio 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO





DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano:

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione:





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 2009.

Determinazione numerica delle onorificenze dell'O.M.R.I. che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2010.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana»;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero massimo delle onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2010 è determinato in 6.000 unità, così ripartito nelle cinque classi:

Cavaliere di Gran Croce, n. 25;

Grande Ufficiale, n. 150;

Commendatore, n. 650;

Ufficiale, n. 875;

Cavaliere, n. 4.300.

La ripartizione, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto è fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui all'art. 1 le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 novembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

10A00172

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 22 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Álvaro Fernández González, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al Cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;



Vista l’istanza del sig. Ávaro Fernández González cittadino italiano, nato a Madrid il 10 settembre 1979, diretta ad ottenere il riconoscimento della formazione professionale acquisita in Spagna, ai fini dell’accesso ed esercizio in Italia della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nelle lingue: inglese, spagnolo e inglese;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 5 novembre 2009, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto senza applicare alcuna misura compensativa in quanto il sig. Ávaro Fernández González ha documentato la durata e la forma dell’esperienza professionale, così come previsto dall’art. 29, comma 1, lett. *e)* del decreto legislativo n. 206/2007;

Acquisito il parere dei rappresentanti di categoria agli atti;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Ávaro Fernández González cittadino italiano, nato a Madrid il 10 settembre 1979, è riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l’accesso e l’esercizio in Italia della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nelle lingue: inglese, spagnolo e italiano senza applicazione di alcuna misura compensativa in quanto l’interessato ha documentato la durata e la forma dell’esperienza professionale, così come previsto dall’art. 29, comma 1, lett. *e)* del decreto legislativo n. 206/2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2009

Il capo del Dipartimento: CITTADINO

10A00161

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 23 novembre 2009.

Modifica dei PP.D.G. 9 gennaio 2007 e 9 giugno 2009, di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione della società «ADR Center S.p.A.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della Giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell’art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l’iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell’art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.D.G 9 gennaio 2007 e 9 giugno 2009 con il quali la società «ADR Center S.p.A.», con sede legale in Roma, via del Babuino n. 114, codice fiscale e partita IVA n. 03535970879, è stata iscritta al n. 1 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell’art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Vista la nota in data 23 settembre 2009 prot m. dg DAG 2 ottobre 2009, n. 120238. E con la quale il dott. Leonardo D’Urso, nato a Catania il 25 settembre 1968, in qualità di legale rappresentante della società «ADR Center S.p.A.», ha chiesto l’inserimento di 3 ulteriori conciliatori (in via esclusiva);

Considerato che ai sensi dell’art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

Che ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l’organismo che avanza l’istanza di iscrizione al registro;

Che ai sensi dell’art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l’organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l’elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell’art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

dott. Claps Domenicantonio Mario, nato a San Mauro Forte (Matera) il 17 maggio 1944;

dott. De Matteis Aldo, nato a Presicce (Lecce) il 13 marzo 1937;

dott. Miccinelli Pasquale, nato a Napoli il 4 novembre 1939;

Dispone

la modifica dei PP.D.G 9 gennaio 2007 e 9 giugno 2009, d’iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell’art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società «ADR Center S.p.A.», con sede legale in Roma, via del Babuino n. 114, codice fiscale e partita IVA n. 03535970879, limitatamente al numero dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l’elenco dei conciliatori previsto dall’art. 3, comma 4, lettera *a)*, *i)* e *b)*, *i)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di tre ulteriori unità: dott. Claps Domenicantonio Mario, nato a San Mauro Forte (Matera) il 17 maggio 1944, dott. De Matteis Aldo, nato a Presicce (Lecce) il 13 marzo 1937, dott. Miccinelli Pasquale, nato a Napoli il 4 novembre 1939.



Resta ferma l'iscrizione al n.1 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 23 novembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

10A00165

PROVVEDIMENTO 25 novembre 2009.

Modifica del P.D.G. 5 maggio 2009, di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'organismo non autonomo, denominato «Organismo di conciliazione forense di Perugia», in Perugia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della Giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.D.G. 5 maggio 2009 con il quale l'organismo non autonomo, costituito nell'ambito della Fondazione forense di Perugia, denominato «Organismo di conciliazione forense di Perugia», con sede legale in Perugia, piazza Matteotti n. 14, codice fiscale n. 94115790548 e partita IVA n. 02983830544, è stato iscritto al n. 45 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Vista la nota in data 22 settembre 2009 prot m. dg DAG 24 settembre 2009, n. 116402. E con la quale l'avv. Giovanni Dean, nato a Perugia il 19 novembre 1959, in qualità di legale rappresentante della Fondazione forense di Perugia, ha chiesto l'inserimento di 65 ulteriori conciliatori (in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

Che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

Che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

avv. Accica Domenico, nato a Monterotondo (Roma) il 24 gennaio 1967;

avv. Bagnini Stefania, nata a Firenze il 25 giugno 1976;

avv. Amodio Fabio, nato a Santa Maria C.V. (Cesena) il 27 novembre 1975;

avv. Areni Danilo, nato a Perugia il 20 settembre 1950;

avv. Battilana Alessia, nata a Perugia il 6 aprile 1977;

avv. Becherini Elisabetta, nata a Foligno (Perugia) il 6 maggio 1966;

avv. Biancalana Lorenzo, nato a Terni il 21 giugno 1960;

avv. Bianchini Filippo, nato a Perugia il 19 giugno 1976;

avv. Bistocchi Elena, nata a Perugia il 21 settembre 1978;

avv. Brocchi Paolo, nato a Roma il 2 marzo 1968;

avv. Canneori Emanuela, nata a Roma il 22 maggio 1976;

avv. Capaldini Roberta, nata a Torino il 7 ottobre 1975;

avv. Cenci Francesco, nato a Perugia il 1° marzo 1963;

avv. Cerrini David, nato a Città di Castello il 5 luglio 1967;

avv. Chianelli Barbara, nata a Perugia il 9 marzo 1967;

avv. Cittadini Nicola, nato a Cortona (Arezzo) il 27 giugno 1975;

avv. Covata Claudia, nata a Marsciano (Perugia) il 25 ottobre 1979;

avv. Cozzari Enrico, nato a Marsciano (Perugia) il 12 luglio 1978;

avv. Di Giovine Guido, nato a L'Aquila il 2 novembre 1961;

avv. Diarena Michela, nata a Umbertide (Perugia) il 1° maggio 1973;

avv. Epifanio Mauro, nato a Perugia il 5 giugno 1969;

avv. Fifi Sergio, nato a Perugia il 18 luglio 1974;

avv. Fioroni Torrioni Elisa, nata a Foligno (Perugia) il 27 aprile 1981;



avv. Galli Angela, nata a Città Sant'Angelo (Pescara) il 1° agosto 1959;

avv. Gambuli Michele, nato a Città di Castello (Perugia) il 29 giugno 1953;

avv. Gareggia Fabiola, nata a Foligno (Perugia) il 4 luglio 1975;

avv. Giovagnoli Maria Grazia, nata a Perugia il 5 novembre 1956;

avv. Giovannini Pietro, nato a Perugia il 24 aprile 1972;

avv. Giuli Rosella, nata a Perugia l'8 maggio 1961;

avv. Gubbiotti Roberta, nata a Perugia il 14 maggio 1967;

avv. Lo Re Rossana, nata a Helsinger (Danimarca) il 30 gennaio 1975;

avv. Mancinelli Silvia, nata a Gualdo Tadino (Perugia) il 6 settembre 1980;

avv. Mancini Angelo, nato a Foligno (Perugia) il 22 dicembre 1949;

avv. Mandici Alessandra, nata a Perugia il 20 ottobre 1968;

avv. Marinelli Damiano, nato a Perugia il 10 settembre 1975;

avv. Mattei Patrizia, nata a Perugia il 14 maggio 1980;

avv. Minelli Gabriele, nato a Gubbio (Perugia) il 19 agosto 1978;

avv. Montioni Sabrina, nata a Spoleto (Perugia) il 27 marzo 1967;

avv. Morini Luciano, nato a Gualdo Tadino (Perugia) l'8 marzo 1980;

avv. Nasini Agata, nata a Perugia il 16 novembre 1972;

avv. Naso Giovanni, nato a Vibo Valentia il 31 marzo 1971;

avv. Olivieri Silvia, nata a Perugia il 14 gennaio 1970;

avv. Orlacchio Giorgio, nato a Perugia il 16 gennaio 1978;

avv. Paganelli Stefania, nata a Perugia il 24 febbraio 1968;

avv. Panci Giulio, nato a Rieti il 7 febbraio 1976;

avv. Pasquini Pamela, nata a Perugia il 18 dicembre 1972;

avv. Pasquino Francesca, nata a Paola (Cosenza) il 28 marzo 1975;

avv. Pecorari Marcello, nato a Città di Castello (Perugia) il 16 dicembre 1967;

avv. Pottini Alessio, nato a Perugia il 12 novembre 1971;

avv. Regni Massimo, nato a Perugia il 12 dicembre 1961;

avv. Renzoni Francesca Paola, nata a Perugia il 12 settembre 1964;

avv. Rossi Sergio, nato a Perugia il 25 giugno 1954;

avv. Rottini Bianca Maria, nata a Perugia il 23 ottobre 1962;

avv. Schippa Matteo, nato a Perugia il 5 novembre 1972;

avv. Segatori Stefania, nata a Bastia Umbra (Perugia) il 26 dicembre 1963;

avv. Sepioni Maria Stella, nata a Gualdo Tadino (Perugia) il 28 marzo 1977;

avv. Sorci Alessandro, nato a Foligno (Perugia) il 6 gennaio 1975;

avv. Tamburelli Luca nato a Grosseto l'8 agosto 1966;

avv. Tedesco Maria Felicita, nata ad Assisi (Perugia) il 14 giugno 1974;

avv. Tiberi Marina, nata a Perugia il 31 gennaio 1971;

avv. Titoli Michele, nato a Perugia il 4 settembre 1965;

avv. Traversini Alessia, nata a Perugia il 2 giugno 1978;

avv. Valentini Andrea, nato a Umbertide (Perugia) il 12 febbraio 1973;

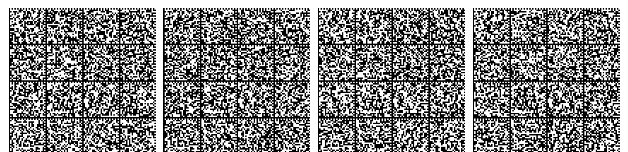
avv. Veschi Luciana, nata a Città di Castello (Perugia) il 19 agosto 1970;

avv. Zanchi Filippo, nato a Città di Castello (Perugia) il 14 gennaio 1977;

Dispone

la modifica del PDG 5 maggio 2009, d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo, costituito nell'ambito della Fondazione forense di Perugia, denominato «Organismo di Conciliazione Forense di Perugia», con sede legale in Perugia, piazza Matteotti n. 14, codice fiscale n. 94115790548 e partita IVA n. 02983830544, limitatamente al numero dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera *a), i)* e *b), i)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di sessantacinque ulteriori unità: avv. Accica Domenico, nato a Monterotondo (Roma) il 24 gennaio 1967, avv. Bagnini Stefania, nata a Firenze il 25 giugno 1976, avv. Amodio Fabio, nato a Santa Maria C.V. (Caserta) il 27 novembre 1975, avv. Areni Danilo, nato a Perugia il 20 settembre 1950, avv. Battilana Alessia, nata a Perugia il 6 aprile 1977, avv. Becherini Elisabetta, nata a Foligno (Perugia) il 6 maggio 1966, avv. Biancalana Lorenzo, nato a Terni il 21 giugno 1960, avv. Bianchini Filippo, nato a Perugia il 19 giugno 1976, avv. Bistocchi Elena, nata a Perugia il 21 settembre 1978, avv. Brocchi Paolo, nato a Roma il 2 marzo 1968, avv. Canneori Emanuela, nata a Roma il 22 maggio 1976, avv. Capaldini Roberta, nata a Torino il 7 ottobre 1975, avv. Cenci Francesco, nato a Perugia il 1° marzo 1963, avv. Cerrini David, nato a Città di Castello il 5 luglio 1967, avv. Chianelli Barbara, nata a Perugia il 9 marzo



1967, avv. Cittadini Nicola, nato a Cortona (Arezzo) il 27 giugno 1975, avv. Covata Claudia, nata a Marsciano (Perugia) il 25 ottobre 1979, avv. Cozzari Enrico, nato a Marsciano (Perugia) il 12 luglio 1978, avv. Di Giovine Guido, nato a L'Aquila il 2 novembre 1961, avv. Diarena Michela, nata a Umbertide (Perugia) il 1° maggio 1973, avv. Epifanio Mauro, nato a Perugia il 5 giugno 1969, avv. Fifi Sergio, nato a Perugia il 18 luglio 1974, avv. Fioroni Torrioni Elisa, nata a Foligno (Perugia) il 27 aprile 1981, avv. Galli Angela, nata a Città Sant'Angelo (Pesaro) il 1° agosto 1959, avv. Gambuli Michele, nato a Città di Castello (Perugia) il 29 giugno 1953, avv. Gareggia Fabiola, nata a Foligno (Perugia) il 4 luglio 1975, avv. Giovagnoli Maria Grazia, nata a Perugia il 5 novembre 1956, avv. Giovannini Pietro, nato a Perugia il 24 aprile 1972, avv. Giuli Rosella, nata a Perugia l'8 maggio 1961, avv. Gubbiotti Roberta, nata a Perugia il 14 maggio 1967, avv. Lo Re Rossana, nata a Helsinger (Danimarca) il 30 gennaio 1975, avv. Mancinelli Silvia, nata a Gualdo Tadino (Perugia) il 6 settembre 1980, avv. Mancini Angelo, nato a Foligno (Perugia) il 22 dicembre 1949, avv. Mandici Alessandra, nata a Perugia il 20 ottobre 1968, avv. Marinelli Damiano, nato a Perugia il 10 settembre 1975, avv. Mattei Patrizia, nata a Perugia il 14 maggio 1980, avv. Minelli Gabriele, nato a Gubbio (Perugia) il 19 agosto 1978, avv. Montioni Sabrina, nata a Spoleto (Perugia) il 27 marzo 1967, avv. Morini Luciano, nato a Gualdo Tadino (Perugia) l'8 marzo 1980, avv. Nasini Agata, nata a Perugia il 16 novembre 1972, avv. Naso Giovanni, nato a Vibo Valentia il 31 marzo 1971, avv. Olivieri Silvia, nata a Perugia il 14 gennaio 1970, avv. Orlacchio Giorgio, nato a Perugia il 16 gennaio 1978, avv. Paganelli Stefania, nata a Perugia il 24 febbraio 1968, avv. Panci Giulio, nato a Rieti il 7 febbraio 1976, avv. Pasquini Pamela, nata a Perugia il 18 dicembre 1972, avv. Pasquino Francesca, nata a Paola (Cosenza) il 28 marzo 1975, avv. Pecorari Marcello, nato a Città di Castello (Perugia) il 16 dicembre 1967, avv. Pottini Alessio, nato a Perugia il 12 novembre 1971, avv. Regni Massimo, nato a Perugia il 12 dicembre 1961, avv. Renzoni Francesca Paola, nata a Perugia il 12 settembre 1964, avv. Rossi Sergio, nato a Perugia il 25 giugno 1954, avv. Rottini Bianca Maria, nata a Perugia il 23 ottobre 1962, avv. Schippa Matteo, nato a Perugia il 5 novembre 1972, avv. Segatori Stefania, nata a Bastia Umbra (Perugia) il 26 dicembre 1963, avv. Sepioni Maria Stella, nata a Gualdo Tadino (Perugia) il 28 marzo 1977, avv. Sorci Alessandro, nato a Foligno (Perugia) il 6 gennaio 1975, avv. Tamburelli Luca nato a Grosseto l'8 agosto 1966, avv. Tedesco Maria Felicita, nata ad Assisi (Perugia) il 14 giugno 1974, avv. Tiberi Marina, nata a Perugia il 31 gennaio 1971, avv. Titoli Michele, nato a Perugia il 4 settembre 1965, avv. Traversini Alessia, nata a Perugia il 2 giugno 1978, avv. Valentini Andrea, nato a Umbertide (Perugia) il 12 febbraio 1973, avv. Veschi Luciana, nata a Città di Castello (Perugia) il 19 agosto 1970, avv. Zanchi Filippo, nato a Città di Castello (Perugia) il 14 gennaio 1977.

Resta ferma l'iscrizione al n. 45 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 25 novembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

10A00166

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 settembre 2009.

Criteri e modalità di utilizzo, da parte di taluni beneficiari, della «Carta Acquisti».

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 19, comma 18, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che stabilisce che:

nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, ai soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è altresì riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati di età fino a tre mesi;

con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del predetto rimborso.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», ed in particolare l'art. 12, comma 1, concernente «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;



Visto il decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, emanato ai sensi del citato art. 81, comma 33, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, registrato alla Corte dei conti in data 25 settembre 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2008, n. 281;

Visto il decreto integrativo interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 104376 del 7 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti in data 14 novembre 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2008, n. 281;

Visto il decreto integrativo interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 15964 del 27 febbraio 2009, registrato alla Corte dei conti in data 4 marzo 2009 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 2009, n. 56;

Ritenuta l'esigenza, ai fini del più efficiente ed efficace impiego delle limitate risorse disponibili, di ridurre al minimo le spese amministrative e di gestione del programma di cui al citato comma 18 dell'art. 19 del decreto-legge n. 185/2008, utilizzando lo strumento della Carta Acquisti di cui al richiamato art. 81, comma 31, del decreto-legge n. 112 del 2008, in modo da massimizzare il beneficio unitario;

Considerato che alla data del presente decreto i nati nelle annualità 2006, 2007 e 2008 che risultano beneficiari del programma Carta Acquisti, di cui al citato art. 81, comma 31, del decreto-legge n. 112 del 2008, sono in media pari a 65.000 unità per ciascuno degli anni solari;

Ritenuto che per il 2009 possa ipotizzarsi un numero di neonati beneficiari pari a quello medio registrato nelle annualità precedenti;

Considerato che il limite di spesa di 2 milioni di euro stabilito dal citato art. 19, comma 18, del decreto-legge n. 185 del 2008, dato l'ipotizzato numero di beneficiari, è tale che l'importo procapite risulta inferiore alle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati nei primi tre mesi di vita;

Considerato che, ai fini dell'attuazione del programma in discorso, l'utilizzo dello strumento della Carta Acquisti, mediante uno specifico aumento dell'accreditamento ordinario in favore del neonato a titolo di quanto previsto dal citato art. 19, comma 18, del decreto-legge n. 185/2008, elimina ogni spesa di gestione amministrativa del programma e semplifica gli adempimenti per i beneficiari;

Decretano:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) «Amministrazioni responsabili»: il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) «Soggetto Attuatore»: l'Istituto nazionale previdenza sociale;

c) «Carta Acquisti»: la carta acquisti di cui al citato art. 81, comma 31, del decreto-legge n. 112 del 2008;

d) «Beneficiario»: il cittadino residente in possesso dei requisiti per l'ottenimento della Carta Acquisti.

Art. 2.

Destinatari, entità e modalità di erogazione del beneficio

1. Il Soggetto Attuatore, secondo direttive impartite dalle Amministrazioni responsabili nell'ambito dei poteri di direttiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, e successive modificazioni e integrazioni, dispone l'accredito di un importo aggiuntivo ai beneficiari della Carta Acquisti nati nel corso del 2009.

2. L'importo aggiuntivo di cui al comma 1, a titolo di concorso alle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini, è disposto dal Soggetto Attuatore al primo accreditamento utile secondo direttive emanate dalle Amministrazioni responsabili ai sensi del comma 1. L'importo aggiuntivo è concesso sulla Carta Acquisti la cui richiesta è stata presentata entro il 31 marzo 2010.

3. L'importo aggiuntivo unitario è quantificato in euro 25,00.

4. Le risorse giacenti al termine dell'esercizio finanziario 2009, sul Conto corrente infruttifero n. 25012 «MEF DIPTES FONDO ART81 L.133-08» intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro in essere presso la Tesoreria Centrale dello Stato, sono ripartite proporzionalmente tra tutti i beneficiari del presente articolo con il primo accreditamento utile nell'anno 2010, in base ai criteri di attribuzione stabiliti nei commi precedenti.

5. In caso di insufficienza delle disponibilità, l'importo aggiuntivo è erogato sulla base dell'ordine di presentazione delle richieste della Carta Acquisti e, in caso di presentazione della richiesta nello stesso giorno, sulla base dell'ordine cronologico di nascita.

Art. 3.

Modalità di fruizione del beneficio

1. Il beneficio accreditato è fruibile secondo le modalità previste per l'utilizzo della Carta Acquisti, come strumento di pagamento su almeno uno dei circuiti telematici



di pagamento a maggiore diffusione sul territorio nazionale, in base a quanto stabilito all'art. 8 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Versamento al Fondo Carta Acquisti

1. Le risorse pari a 2 milioni di euro per il 2009 finalizzate dall'art. 19, comma 18, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al finanziamento del programma di sostegno alle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati di età fino a tre mesi, sono iscritti sul Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2009

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 91

10A00177

DECRETO 11 dicembre 2009.

Modificazioni all'allegato I, del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 recante «Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali».

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e sue successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante l'organizzazione del Ministero della salute e sue successive modificazioni;

Visto il decreto 23 maggio 2008 di delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» ed in particolare l'art. 13;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, di attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Vista la direttiva 2009/8/CE della Commissione del 10 febbraio 2009, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali, per quanto riguarda i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti per effetto di carry-over inevitabile in mangimi destinati a specie non bersaglio;

Ritenuto necessario, in attuazione della predetta direttiva 2009/8/CE, modificare l'allegato I, del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, ai sensi dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Decreta:

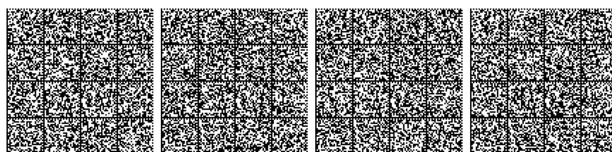
Art. 1.

1. L'allegato I del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, è modificato secondo quanto previsto dall'allegato al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI



ALLEGATO

Nell'allegato 1 del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, sono inseriti i seguenti punti:

«Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali (*)	Tenori massimi in mg/kg (ppm) in mangimi con un tasso di umidità del 12 %
1. Lasalocid sodico	Materie prime per mangimi	1,25
	Mangimi composti per:	
	— cani, vitelli, conigli, specie equine, animali da latte, specie volatili ovaiole, tacchini (> 12 settimane) e galline ovaiole (> 16 settimane),	1,25
	— polli da ingrasso, galline ovaiole/da riproduzione (< 16 settimane) e tacchini (< 12 settimane) prima della macellazione quando il lasalocid sodico è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso),	1,25
	— altre specie animali.	3,75
	Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di lasalocid sodico non è autorizzato.	(**)
2. Narasin	Materie prime per mangimi	0,7
	Mangimi composti per:	
	— tacchini, conigli, specie equine, specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane),	0,7
	— polli da ingrasso prima della macellazione quando l'uso di narasin è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso),	0,7
	— altre specie animali.	2,1
	Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di narasin non è autorizzato.	(**)
3. Salinomicina sodica	Materie prime per mangimi	0,7
	Mangimi composti per:	
	— specie equine, tacchini, specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 12 settimane),	0,7
	— polli da ingrasso, galline ovaiole/da riproduzione (< 12 settimane) e conigli da ingrasso prima della macellazione quando la salinomicina sodica è proibita (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso),	0,7
	— altre specie animali.	2,1
	Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di salinomicina sodica non è autorizzato.	(**)
4. Monensin sodico	Materie prime per mangimi	1,25
	Mangimi composti per:	
	— specie equine, cani, piccoli ruminanti (ovini e caprini), anitre, bovini, animali da latte, specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane) e tacchini (> 16 settimane),	1,25
	— polli da ingrasso, galline ovaiole/da riproduzione (< 16 settimane) e tacchini (< 16 settimane) prima della macellazione quando il monensin sodico è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso),	1,25
	— altre specie animali.	3,75
	Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di monensin sodico non è autorizzato.	(**)



Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali (*)	Tenori massimi in mg/kg (ppm) in mangimi con un tasso di umidità del 12 %.
5. Semduramicina sodica	Materie prime per mangimi	0,25
	Mangimi composti per:	
	— specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane),	0,25
	— polli da ingrasso prima della macellazione quando l'uso di semduramicin è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso),	0,25
	— altre specie animali.	0,75
	Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di semduramicin sodico non è autorizzato.	(**)
6. Maduramicina ammonio alfa	Materie prime per mangimi	0,05
	Mangimi composti per:	
	— specie equine, conigli, tacchini (> 16 settimane), specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane),	0,05
	— polli da ingrasso e tacchini (< 16 settimane) prima della macellazione quando l'uso di maduramicina ammonio alfa è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso),	0,05
	— altre specie animali.	0,15
	Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di maduramicina ammonio alfa non è autorizzato.	(**)
7. Cloridrato di robenidina	Materie prime per mangimi	0,7
	Mangimi composti per:	
	— specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane),	0,7
	— polli da ingrasso, conigli da ingrasso e da riproduzione e tacchini prima della macellazione quando l'uso di cloridrato di robenidina è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso),	0,7
	— altre specie animali.	2,1
	Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di cloridrato di robenidina non è autorizzato.	(**)
8. Decochinato	Materie prime per mangimi	0,4
	Mangimi composti per:	
	— specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane),	0,4
	— polli da ingrasso prima della macellazione quando l'uso di decochinato è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso),	0,4
	— altre specie animali.	1,2
	Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di decochinato non è autorizzato.	(**)
9. Bromidrato di alofuginone	Materie prime per mangimi	0,03
	Mangimi composti per:	
	— specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane) e tacchini (> 12 settimane);	0,03
	— polli da ingrasso e tacchini (< 12 settimane) prima della macellazione quando l'uso di bromidrato di alofuginone è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso);	0,03
	— specie animali diverse dalle galline ovaiole (< 16 settimane)	0,09
	Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di bromidrato di alofuginone non è autorizzato.	(**)



Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali (*)	Tenori massimi in mg/kg (ppm) in mangimi con un tasso di umidità del 12 %
10. Nicarbazina	Materie prime per mangimi	0,5
	Mangimi composti per:	
	— specie equine, specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane);	0,5
	— polli da ingrasso prima della macellazione quando l'uso di nicarbazina (in associazione con narasin) è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso);	0,5
	— altre specie animali.	1,5
	Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di nicarbazina (in associazione con narasin) non è autorizzato.	(**)
11. Diclazuril	Materie prime per mangimi	0,01
	Mangimi composti per:	
	— specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane) e tacchini da ingrasso (> 12 settimane);	0,01
	— conigli da ingrasso e da riproduzione prima della macellazione quando l'uso di diclazuril è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso);	0,01
	— specie animali diverse dalle galline ovaiole (> 16 settimane), polli da ingrasso e tacchini da ingrasso (> 12 settimane).	0,03
	Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di diclazuril non è autorizzato.	(**)

(*) Fermi restando i valori autorizzati dal regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale.

(**) Il tenore massimo della sostanza presente nella premiscela è la concentrazione corrispondente a un tenore non superiore al 50 % del valore massimo stabilito per i mangimi se sono rispettate le istruzioni d'uso della premiscela.»

10A00179

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 novembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Nuova Giovani e Lavoro Società Cooperativa Sociale», in Lucca e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 maggio 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;



Decreta:

Art. 1.

La società «Nuova giovani e lavoro società cooperativa sociale», con sede in Lucca (codice fiscale n. 01454360460) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Corinna Gloria Candida Beconi, nata a Lucca l'11 marzo 1955 domiciliata in Viareggio (Lucca), con studio in via Rosmini n. 4, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 novembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A00178

DECRETO 3 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Rahbari Yamlik Esmaeil, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Rahbari Yamlik Esmaeil, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del «Diploma di scuola media superiore» conseguito presso l'Istituto tecnico «Shaid Abbas Pour», indirizzo elettricità (Iran), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa maturata in Italia in impresa abilitata per la lettera richiesta, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabilità tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato e CNA - installazione impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Rahbari Yamlik Esmaeil, cittadino italiano, nato a Rasht (Iran) il 12 novembre 1975, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in impresa del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

10A00163

DECRETO 3 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Hinsberger Ulf, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti idraulici e gas.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Hinsberger Ulf, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dell'iscrizione dal maggio 1990 all'Albo delle imprese artigianali presso la Camera artigianale di Monaco d.B. e l'Alta Baviera come «Maestro artigiano installatore d'impianti a gas ed installatore idraulico», per l'assunzione in Italia



della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti idraulici e del gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *d)* ed *e)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo prodotto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa pluriennale maturata in Germania nei settori richiesti, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti idraulici e gas, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato e CNA - installazione impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Hinsberger Ulf, cittadino tedesco, nato a Neukirchen Saar (Germania) il 3 febbraio 1962, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in imprese del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti idraulici e gas di cui all'art. 1, comma 2, lettere *d)* ed *e)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

10A00164

DECRETO 3 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Dirjan Florinel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici, idraulici e gas.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva n. 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Dirjan Florinel, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento della qualifica di meccanico/installatore conseguita nel 1992 presso il Liceo industriale n. 2 di Brasov (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti termici, idraulici e gas di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici, idraulici e gas, senza necessità di applicazione di misura compensativa, unitamente all'esperienza lavorativa di oltre tre anni maturata presso ditte in Romania in qualità di installatore di impianti sanitari, a gas e termici, nonché all'esperienza lavorativa maturata dal novembre 2008 con contratto a tempo indeterminato presso ditta italiana con la mansione di termo-idraulico;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato e Cna - Installazione impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Dirjan Florinel, cittadino rumeno, nato a Tibana Iasi (Romania) il 21 aprile 1974 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in imprese del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici, idraulici e gas di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

10A00167



DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Elvira Nicoleta Găzdac, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Elvira Nicoleta Găzdac, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del diploma di «Bacalaureat» nel profilo finanze-contabilità, conseguito presso il gruppo scolastico economico-amministrativo e di servizi di Tg. Mures - provincia di Mures (Romania) e del certificato di qualifica professionale di «agente immobiliare» rilasciato nel 2008 dall'U.N.I.M. - Unione Nazionale delle Agenzie Immobiliari (Ente di formazione riconosciuto dalle competenti Autorità governative romene) nella filiale di Cluj (Romania), titolo conseguito dopo aver frequentato un corso della durata di 1080 ore, per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 agosto 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per il suo contenuto formativo, subordinatamente all'espletamento, quale misura compensativa, di una prova attitudinale, che si configura con l'esame previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39; ciò in conformità al dettato dell'art. 14, comma 3, della direttiva 2005/36/CE, il quale prevede che ove la «conoscenza precisa del diritto nazionale….. costituisca un elemento essenziale e costante dell'attività professionale» - ed è questo il caso dell'attività di mediatore immobiliare - si può derogare dal principio che prevede in capo al cittadino comunitario il diritto di scelta della misura compensativa. Le materie d'esame sono quelle dal regolamento di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300, art. 2, e la misura compensativa verrà espletata presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale l'interessata intende effettuare l'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione.

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Fiepet Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Elvira Nicoleta Găzdac, cittadina romena, nata a Ludus (Romania) in data 12 dicembre 1974, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, subordinatamente all'espletamento, quale misura compensativa, dell'esame richiesto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1989, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art.16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 9 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

ALLEGATO *A*

II candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, presenta apposita domanda presso una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui intende esercitare l'attività ovvero anche di altra provincia se intende svolgere l'attività in area del territorio nazionale non ancora individuata, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La Camera di commercio competente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della commissione d'esame istituita secondo le modalità previste dall'art. 1 del decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300, recante «Regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti, per l'iscrizione a ruolo degli agenti di affari in mediazione» ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce la nomina di apposita commissione d'esame con la medesima composizione di quella prevista dal citato decreto ministeriale n. 300/1990. Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, consistente in prove scritte ed orali, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

Le materie d'esame sono quelle previste dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300, ovvero:

prove scritte:

a) nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore, di diritto civile - con specifico riferimento ai diritti reali, alle obbligazioni, ai contratti ed in particolare al mandato, alla mediazione, alla vendita, locazione o affitto di immobili ed aziende, all'ipoteca - , di diritto tributario - con specifico riferimento alle imposte e tasse relative ad immobili ed agli adempimenti fiscali connessi;

b) nozioni concernenti l'estimo, la trascrizione, i registri immobiliari, il catasto, le concessioni, autorizzazioni e licenze in materia edilizia, la comunione ed il condominio di immobili, il credito fondiario ed edilizio, i finanziamenti e le agevolazioni finanziarie relative agli immobili;

prova orale: verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sulla conoscenza del mercato immobiliare urbano ed agrario e sui relativi prezzi ed usi.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel ruolo degli agenti d'affari in mediazione e, contestualmente, ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea.

10A00175



DECRETO 18 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Ivano Tirapelle, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente e rappresentante di commercio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il signor Ivano Tirapelle, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento dell'esperienza professionale maturata nel settore per complessivi 5 anni e 7 mesi di cui 2 anni e 8 mesi come General Manager - Direttore dell'ufficio acquisti della «Italian Stone Works» in Santa Clara (CA - USA) e 2 anni e 11 mesi come agente per gli acquisti della «Venice Tile & Marble, Inc.», per l'esercizio in Italia della professione di agente e rappresentante di commercio, ai sensi della legge 3 maggio 1985, n. 204, mediante il meccanismo di riconoscimento diretto previsto dagli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto l'esperienza professionale maturata dall'interessato idonea ed attinente all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio ai sensi della legge 3 maggio 1985, n. 204, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria FIEPET Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Ivano Tirapelle, cittadino italiano, nato a San Bonifacio (Verona) in data 18 dicembre 1969, è riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione al Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, recante «Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 18 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

10A00176

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 dicembre 2009.

Variazione di denominazione di varietà di barbabietola da zucchero iscritta al registro delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale n. 10917 del 6 maggio 2009, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di barbabietola da zucchero «Maryland»;



Considerato che la denominazione «Maryland» era già stata usata per identificare un'altra varietà della stessa specie precedentemente iscritta al catalogo comunitario e cancellata dallo stesso da meno di dieci anni;

Vista la nota n. 27220 del 19 novembre 2009, con la quale il rappresentante legale della società responsabile della conservazione in purezza della varietà stessa, ha chiesto la modifica della denominazione da «Maryland» a «Dallas»;

Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varietà di barbabietola da zucchero, iscritta con decreto ministeriale n. 10917 del 6 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2009, è modificata come indicato nella tabella sotto riportata.

Barbabietola da zucchero

Codice Sian	Attuale denominazione	Nuova denominazione
11722	Maryland	Dallas

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A00173

DECRETO 31 dicembre 2009.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi in alcune province della regione Veneto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 13 agosto 2009 nella provincia di Vicenza;

grandinate del 29 agosto 2009 nella provincia di Verona;



tromba d'aria del 29 agosto 2009 nelle province di Padova, Rovigo.

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Padova:

tromba d'aria del 29 agosto 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Castelbaldo, Merlara, Urbana;

Rovigo:

tromba d'aria del 29 agosto 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Castelmassa, Castelnovo Bariano;

Verona:

grandinate del 29 agosto 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Castagnaro, Terrazzo, Villa Bartolomea;

Vicenza:

grandinate del 13 agosto 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Lugo di Vicenza, Poiana Maggiore, Zugliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2009

Il Ministro: ZAIA

10A00168

DECRETO 31 dicembre 2009.

Estensione della dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi in alcune province della regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Visto il proprio decreto 4 agosto 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 19 agosto 2009, n. 191, di declaratoria, tra l'altro, delle piogge alluvionali dal 22 al 28 aprile 2009 nella provincia di Pavia;

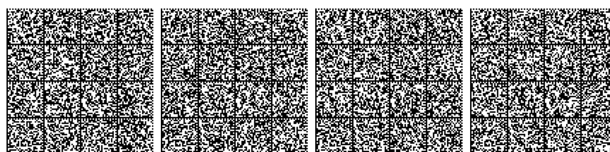
Vista la nota del 5 agosto 2009 con la quale la regione Lombardia ha chiesto di estendere ad altri comuni della provincia di Pavia la delimitazione delle aree danneggiate, nonché la concessione delle provvidenze per i danni alle strutture aziendali ad alcuni comuni già delimitati per i danni alle infrastrutture interaziendali;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

Art. 1.

La dichiarazione di eccezionalità delle piogge alluvionali dal 22 al 28 aprile 2009 di cui al decreto 4 agosto 2009 richiamato nelle premesse è estesa ai comuni di Bastida Pancarana, Cervesina, Corana, Cornale, Nicorvo, Pancarana, Pinarolo Po, Silvano Pietra, della provincia di Pavia, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche.



Art. 2.

Ai comuni di Albareto Arnaboldi, Barbianello, Campospinoso, Casanova Lonati, Mezzanino, Rea, San Cipriano Po, Verrua Po, Zerbo della provincia di Pavia individuati con decreto ministeriale del 4 agosto 2009 richiamato nelle premesse, danneggiati dalla piogge alluvionali dal 22 al 28 aprile 2009, sono estese le provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2009

Il Ministro: ZAIA

10A00169

DECRETO 31 dicembre 2009.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi in alcune province della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della regione Friuli Venezia Giulia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali del 4 settembre 2009 nella provincia di Udine;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Friuli Venezia Giulia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali e per le infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Udine:

piogge alluvionali del 4 settembre 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Dogna, Malborghetto Valbruna, Tarvisio.

piogge alluvionali del 4 settembre 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Chiusaforte, Malborghetto Valbruna, Pontebba, Tarvisio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2009

Il Ministro: ZAIA

10A00170



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 30 dicembre 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 4572 del 14 dicembre 2009 del direttore dell'Ufficio provinciale di Cremona, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo dell'irregolare funzionamento dell'Ufficio limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Cremona, è dipeso dalla mancanza di personale in servizio a causa dello sciopero proclamato nella giornata dell'11 dicembre 2009;

Informato di tutto questo il Garante del contribuente con nota prot. n. 17101 in data 14 dicembre 2009;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Cremona, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, nel giorno 11 dicembre 2009.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 dicembre 2009

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

10A00180

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Free Alpes - soc. coop. a r.l.», in Prato Carnito

Con deliberazione n. 2953 d.d. 30 dicembre 2009 la giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ex art. 2545-*septiedecies* del codice civile, senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «Free Alpes - soc. coop. a r.l.», con sede in Prato Carnito, costituita addì 30 maggio 1985 per rogito notaio dott. Giovanni Rubini di Udine.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A00174

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Provvedimento relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che la ditta sotto elencata, già assegnataria di marchio di identificazione ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla ditta sono stati restituiti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, che ha provveduto alla loro deformazione.

Marchio	Ragione sociale	Sede
BZ 043	Klammer Goldschmiede des Maier Ulli et Co. Sas	39100 Bolzano - vicolo della parrocchia 7

10A00162



AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Avviso relativo all'aggiornamento della perimetrazione dell'area a pericolosità idraulica nel comune di Vicenza

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, delle norme di attuazione del PAI con decreto segretariale n. 31 del 22 dicembre 2009 è stato approvato l'aggiornamento della tavola n. 11 del «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione - prima variante».

La modifica, che costituisce variante al PAI, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avviso del presente decreto sarà inoltre pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Vicenza e al comune di Vicenza per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (direzione generale difesa del suolo), la Regione Veneto (direzione difesa del suolo), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (direzione centrale ambiente) e la Provincia di Vicenza.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it

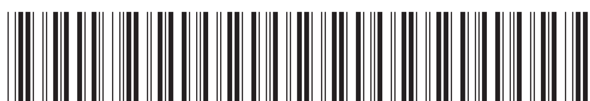
10A00160

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-010) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





€ 1,00

